

Tutela del correntista: i costi di riproduzione della documentazione bancaria

Il Collegio di Milano dell'Arbitrato Bancario Finanziario con la recentissima decisione del 10 marzo 2017 n. 2609 ha fissato, in materia di tutela del correntista, due principi fondamentali, ovvero il costo di riproduzione dei documenti e secondariamente il momento in cui il pagamento di tali costi deve essere effettuato.

Una società di capitali, titolare di diversi contratti IRS, con reclamo del 11 maggio 2015 chiedeva alla Banca sua controparte, a mezzo della istanza formulata ai sensi dell'art. 119 comma IV° TUB, la documentazione completa dei contratti finanziari conclusi al fine di contestare le violazioni -di quanto previsto dai Regolamenti Consob e dal Testo Unico Finanziario- commesse dall'Istituto di credito. La Banca una volta effettuate le ricerche del caso, comunicava alla Società che avrebbe consegnato la documentazione richiesta – 96 fogli- solo previo il pagamento di Euro 960,00 ovvero Euro 10,00 ogni singolo foglio.

E' necessario premettere che il rilascio della documentazione contrattuale e contabile da parte della Banca in favore della Cliente prescinde dalla circostanza che la stessa Banca, al tempo della conclusione di qualsiasi rapporto contrattuale, l'abbia già inviata, consegnata o messa a disposizione del medesimo richiedente.

La norma del citato articolo 119 IV° TUB ¹, non prevede il diritto del cliente a ottenere gratuitamente il rilascio delle copie dei documenti inerenti alle operazioni intrattenute con la banca ma al contrario stabilisce che l'intermediario ha il diritto di conteggiare, addebitando – evidentemente sul conto corrente – quanto corrispondente ai costi sostenuti per le attività di produzione della documentazione richiesta.

L'Istituto di credito non può pretendere il pagamento di una cifra esorbitante a titolo di corrispettivo e/o diritto di copia anche se tale somma risulta essere conforme al costo stabilito nei suoi Fogli Informativi interni all'organico. L'imputazione di ingenti cifre genericamente determinate, secondo logiche forfettarie, dovrebbe – per lo meno-, essere provata documentalmente.

La cifra richiesta, Euro 960,00, oltre a non essere stata provata in nessun modo, appare eccessivamente onerosa e non giustificata poiché non corrisponde all'evidenza ai costi effettivamente sostenuti per la materiale riproduzione dei documenti richiesti.

¹ Art. 119 IV° TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela- *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*

Il comportamento dell'Istituto di Credito risulta sostanzialmente ostruzionalistico al solo fine di scoraggiare la Società cliente all'esercizio del proprio diritto di vedersi consegnare la documentazione contabile e contrattuale richiesta.

Alla luce delle regole di correttezza e di trasparenza che dovrebbero contraddistinguere il sistema bancario, il compenso forfettario richiesto dall'intermediario per il rilascio della documentazione deve ricoprire i soli costi effettivamente sostenuti per la ricerca dagli archivi, per la riproduzione e per la spedizione dei documenti richiesti e non ricomprendere, invece, il dispiego del tempo e delle energie necessarie per adempiere alla richiesta.

In tema di spese riguardanti la riproduzione dei documenti riguardanti i dati personali, come sono i contratti bancari, nel 2004 si era già espresso il Garante della Privacy con la Deliberazione n. 14 del 23 dicembre ² sancendo la possibilità per l'Istituto bancario di chiedere al cliente un contributo spese precisato in una somma non superiore ad Euro 20,00.

Il dubbio che ha accompagnato fino ad oggi il correntista in relazione ai costi di riproduzione – da parte della banca- della documentazione contrattuale e contabile è stato risolto definitivamente con la decisione dell'ABF n.2609.

La Banca può chiedere Euro 10,00 a documento – indipendentemente dal numero di pagine che lo compongono- e non Euro 10,00 per ogni singola pagina ³

A questi costi devono solo essere aggiunte le spese vive di spedizione le quali non possono essere applicate laddove i documenti vengono ritirati direttamente dalla filiale.

La decisione meneghina, infine, stabilisce che il rilascio della documentazione da parte della Banca non deve essere condizionato dal versamento anticipato dei costi di riproduzione da parte del cliente che ha il pieno diritto dell'informazione bancaria.

I documenti, quindi, dovranno essere forniti al Cliente e solo successivamente lo stesso dovrà riconoscere e corrispondere i costi di riproduzione.

² Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.554 del 8 marzo 2005.

³ Se il documento si compone di 15 pagine, non potranno essere addebitati costi per Euro 150,00 (ossia Euro 10,00 per pagina) ma solo Euro 10,00.